



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

## DELIBERAZIONE N. 3/15 DEL 22.01.2026

---

**Oggetto:** Linee guida per l'autorizzazione unica degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, ai sensi del D.Lgs. n. 190/2024 e della normativa regionale vigente. Disciplina del procedimento di valutazione di impatto ambientale.

L'Assessora della Difesa dell'Ambiente, di intesa con l'Assessore dell'Industria, rammenta che il procedimento di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.), disciplinato dalla parte II del vigente D. Lgs. n. 152/2006, è stato recepito, a livello regionale, dalla legge regionale n. 2/2021 e dalle Direttive regionali in materia di V.I.A./P.A.U.R., approvate con la deliberazione della Giunta regionale n. 11/75 del 24.3.2021. Ricorda, inoltre, che, con la deliberazione n. 30/42 del 5.6.2025, la Giunta regionale ha approvato, ai sensi del D.Lgs. n. 190/2024, recante "Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili", le Linee guida per lo svolgimento del procedimento di autorizzazione unica, in sostituzione delle precedenti, approvate con la deliberazione n. 3/25 del 23.1.2018, e da intendersi ora abrogate.

Il D.Lgs. n. 190/2024, emendato da ultimo con il D.L. n. 175/2025, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 15 gennaio 2026, n. 4, prevede, all'art. 9, comma 1, che "[...] Nel caso di interventi di cui all'allegato C, sezione I, sottoposti a valutazione di impatto ambientale di competenza di regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, si applica l'articolo 27-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, salva la facoltà, per le stesse regioni e province autonome, di optare per il procedimento autorizzatorio unico [...]".

La Regione Sardegna, con le citate Linee guida, ha già previsto che "[...] Il procedimento amministrativo di autorizzazione unica [...] è comprensivo, ove occorrenti, delle valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006 [...]" e che "[...] nel caso di progetti sottoposti a valutazioni ambientali, a seguito di esito positivo della conferenza di servizi, l'emissione del provvedimento di autorizzazione unica comprende il provvedimento di valutazione ambientale favorevole".

Sulla base del quadro normativo di riferimento, attualmente vigente e sopra riassunto, appare non procrastinabile implementare la procedura di V.I.A., di competenza regionale, all'interno del procedimento di autorizzazione unica, ai sensi dell'art. 9 del vigente D.Lgs. n. 190/2024, integrando i contenuti della già menzionata deliberazione n. 30/42 del 2025.



In particolare, l'Assessora, nel riconoscere che gli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili rivestono un ruolo di primaria importanza e di rilevanza strategica nel quadro della transizione ecologica e della sicurezza energetica a livello regionale e nazionale, considerata altresì l'attualità della materia e il diffuso dibattito pubblico che la caratterizza, ritiene essenziale assicurare la più ampia partecipazione dei cittadini e degli stakeholder ai relativi processi decisionali, nonché lo svolgimento di un'adeguata e approfondita istruttoria tecnica, finalizzata a una valutazione completa e rigorosa degli impatti ambientali dei progetti, anche in rapporto alle specificità del territorio regionale e agli obiettivi di tutela ambientale e paesaggistica, garantendo al contempo l'efficacia, la trasparenza e la coerenza dell'azione amministrativa, anche sotto il profilo del rispetto delle tempistiche procedurali previste dalla normativa nazionale e regionale sopra richiamata.

L'Assessora, inoltre, tenuto conto della possibilità, prevista dal legislatore nazionale (articolo 6, comma 3, articolo 7, comma 3, e articolo 8, comma 3, del vigente D.Lgs. n. 190/2024), anche a seguito dell'attività di coordinamento condotta nell'ambito della Commissione Ambiente, Energia e Sostenibilità della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, di disciplinare l'effetto cumulo derivante dalla realizzazione di più impianti, della medesima tipologia proposti nello stesso contesto territoriale, che determina l'applicazione dei regimi autorizzativi e valutativi più gravosi, ritiene necessario dare mandato alla Direzione generale della Difesa dell'Ambiente e alla Direzione generale dell'Industria di proporre alla Giunta regionale, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente deliberazione, una specifica disciplina finalizzata a regolamentare il suddetto effetto cumulo, tenendo conto, tra gli altri, di criteri correlati a tipologia impiantistica, ampiezza dell'intorno territoriale dell'impianto, identificazione di un comune centro di interessi tra i soggetti proponenti, intervallo di tempo tra le istanze presentate.

L'Assessora della Difesa dell'Ambiente, di intesa con l'Assessore dell'Industria, pertanto, propone:

- di approvare, quale integrazione alla deliberazione n. 30/42 del 12.6.2025, il documento denominato "Modalità di svolgimento della procedura di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.), di competenza regionale, all'interno della autorizzazione unica, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, e s.m.i.", allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
- di stabilire che i procedimenti di V.I.A., relativi a impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, si svolgano secondo le modalità, le tempistiche e le disposizioni indicate nel sopra citato allegato, nel rispetto del principio di integrazione procedurale con l'autorizzazione unica,



ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. n. 190/2024;

- di dare mandato alla Direzione generale della Difesa dell'Ambiente e alla Direzione generale dell'Industria di proporre alla Giunta regionale, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente deliberazione, una specifica disciplina finalizzata a regolamentare l'effetto cumulo di cui all'articolo 6, comma 3, articolo 7, comma 3, e articolo 8, comma 3, del vigente D.Lgs. n. 190/2024, tenendo conto, tra gli altri, di criteri correlati alla tipologia impiantistica, ampiezza dell'intorno territoriale dell'impianto, identificazione di un comune centro di interessi tra i soggetti proponenti, intervallo di tempo tra le istanze presentate;
- di dare mandato al Servizio valutazione impatti e incidenze ambientali (Servizio V.I.A.), della Direzione generale della Difesa dell'Ambiente, di predisporre e rendere disponibili, nel portale SardegnaAmbiente – Valutazioni ambientali, la modulistica necessaria, oltre che l'avviso al pubblico previsto nel procedimento di V.I.A., aggiornati alla presente deliberazione.

La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessora della Difesa dell'Ambiente, di intesa con l'Assessore dell'Industria, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale della Difesa dell'Ambiente e del Direttore generale dell'Industria sulla proposta in esame

### **DELIBERA**

- di approvare, quale integrazione alla deliberazione n. 30/42 del 12.6.2025, il documento denominato "Modalità di svolgimento della procedura di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.), di competenza regionale, all'interno della autorizzazione unica, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, e s.m.i.", allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
- di stabilire che i procedimenti di V.I.A., relativi a impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, si svolgano secondo le modalità, le tempistiche e le disposizioni indicate nel sopra citato allegato, nel rispetto del principio di integrazione procedurale con l'autorizzazione unica, ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. n. 190/2024;
- di dare mandato alla Direzione generale della Difesa dell'Ambiente e alla Direzione generale dell'Industria di proporre alla Giunta regionale, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente deliberazione, una specifica disciplina finalizzata a regolamentare l'effetto cumulo di



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

DELIBERAZIONE N. 3/15  
DEL 22.01.2026

cui all'articolo 6, comma 3, articolo 7, comma 3, e articolo 8, comma 3, del vigente D.Lgs. n. 190/2024, tenendo conto, tra gli altri, di criteri correlati alla tipologia impiantistica, ampiezza dell'intorno territoriale dell'impianto, identificazione di un comune centro di interessi tra i soggetti proponenti, intervallo di tempo tra le istanze presentate;

- di dare mandato al Servizio valutazione impatti e incidenze ambientali (Servizio V.I.A.), della Direzione generale della Difesa dell'Ambiente, di predisporre e rendere disponibili, nel portale SardegnaAmbiente – Valutazioni ambientali, la modulistica necessaria, oltre che l'avviso al pubblico previsto nel procedimento di V.I.A., aggiornati alla presente deliberazione.

**Il Direttore Generale**

Giovanni Deiana

**La Presidente**

Alessandra Todde